

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2212

Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in
Italia

giugno 2010
n. 227



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2212

Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in
Italia

giugno 2010

n. 227

a cura di: S. Moroni

AVVERTENZA

Il disegno di legge A.S. n. 2212 "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia", approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2010, è stato trasmesso al Senato in data 26 maggio 2010 ed assegnato, in sede referente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), con i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea) e Questioni regionali.

Il presente *dossier* - che aggiorna quello del Servizio Studi della Camera n. 281 - illustra il contenuto del disegno di legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 3 <i>(Caratteristiche dei benefici)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 4 <i>(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 5 <i>(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 6 <i>(Tutela dei diritti acquisiti)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 7 <i>(Cause di decadenza dai benefici)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 8 <i>(Disposizione finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	29

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)

1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto

forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

L'**articolo 1** dispone, al **comma 1**, che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame è finalizzata ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze all'estero.

A tal fine sono introdotte agevolazioni fiscali in favore dei cittadini che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Il **comma 2** stabilisce che il beneficio spetta per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 20 gennaio 2009 da cittadini dell'Unione europea.

Si valuti l'opportunità di aggiornare i termini previsti al comma 2, in particolare quello relativo alla data di possesso dei requisiti.

Articolo 2

(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno

svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** individua, al **comma 1**, i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati per il diritto alla concessione dei benefici fiscali indicati all'articolo 3.

In primo luogo, per tutti i soggetti, è necessario:

- che siano nati dopo il 1° gennaio 1969 e che siano cittadini comunitari;
- che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi.

In secondo luogo, i cittadini in possesso dei predetti requisiti - sebbene residenti nel loro Paese di origine - possono presentare la richiesta allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall'Italia (**lettera a**) del comma 1);

- b) abbiano svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un'attività di studio, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall'Italia (**lettera b**) del comma 1).

In ogni caso, il beneficio spetta a condizione che i suddetti soggetti vengano assunti o decidano di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la individuazione delle categorie di soggetti di cui al comma 1.

Tale individuazione, che deve tener conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dei soggetti, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (*Caratteristiche dei benefici*)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

- a) 20 per cento, per le lavoratrici;
- b) 30 per cento, per i lavoratori.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta

previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.

5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

L'**articolo 3** stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2.

Ai sensi del **comma 1** la base imponibile per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo, è ridotta al 20 o al 30 per cento della base imponibile stessa.

In particolare, la detassazione è fissata in misura pari al 70% per i lavoratori, ed è elevata all'80% con riferimento alle lavoratrici.

Ai sensi del **comma 2** il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (c.d. *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

In proposito, si ricorda che il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “*de minimis*”, approvato per il periodo 2007-2013, ha fissato il limite di aiuti triennali a 200.000 euro per ciascun beneficiario e che tale limite è stato elevato, in presenza di specifiche condizioni, a 500.000 euro con riferimento al triennio 2008-2010. Tale ultimo incremento è contenuto nella comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 ed è stato recepito in Italia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009.

Il **comma 3** dispone la non cumulabilità del regime di tassazione in esame con i regimi agevolativi previsti:

- dall’articolo 17 del D.L. n. 185 del 2008 (riduzione al 10% dell’imponibile per i redditi lavoro dipendente e autonomo realizzati da ricercatori e docenti all’estero);
- dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006 (credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Più in dettaglio, si ricorda che l’articolo 17 del D.L. n. 185 del 2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) ha previsto, al comma 1, che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori - che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato - sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L’incentivo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Si evidenzia che, sulla stessa materia, l'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010 in fase di conversione al Senato (A.S. n. 2228 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") prevede una analoga agevolazione fiscale al fine di facilitare il rientro in Italia di docenti o ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero. L'agevolazione fiscale consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, per i soggetti che rientrano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Per quanto concerne i commi da 271 a 279 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), questi prevedono, in sintesi, l'attribuzione di un credito

d'imposta automatico alle imprese che effettuano l'acquisizione di determinati beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato UE, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie (...), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui sopra;
- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 4** esclude dall'ambito di applicazione i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese italiane che svolgono l'attività all'estero in forza del suddetto rapporto di lavoro dipendente.

In merito alle modalità attuative, il comma 5 affida al datore di lavoro il compito di operare le ritenute fiscali sulla base della disciplina in commento e rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità operative.

Articolo 4

(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri

del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

L'**articolo 4** concerne le procedure e gli adempimenti amministrativi per dare esecuzione al rientro dei soggetti destinatari del provvedimento in esame.

A tale scopo, il **comma 1** precisa che le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia Lavoro S.p.A.

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - *ex* GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia¹), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»", la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

L'articolo 7-terdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7², ha disposto che il Ministero del lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. E' stato inoltre previsto che anche altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d'intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra. Lo stesso articolo, infine, dispone che il Ministero del lavoro assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

Successivamente, l'articolo 19, comma 16, del D.L. 185 del 2008, ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.

Infine, l'articolo 2, comma 147, della legge finanziaria per il 2010 (L. 191 del 2009) ha disposto che la gestione delle misure sperimentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previste dai precedenti commi 145 e 146, sia affidata a Italia Lavoro S.p.A.

Ai rientranti in Italia si garantisce in quanto applicabile l'attestazione delle competenze professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all'estero, mediante rilascio di documentazione "Europass", ai sensi della decisione 2241/2004/CE.

La decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, al fine di favorire la libera circolazione dei cittadini mediante la realizzazione di un quadro comunitario unico per l'attestazione delle qualifiche e delle competenze, ha previsto l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata

² D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.

Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare i dati sulla propria formazione.

La decisione prevede, inoltre, che gli Stati membri, responsabili dell'attuazione del sistema *Europass*, designino un Centro Nazionale *Europass* (CNE³), quest'ultimo è inserito in una rete europea le cui attività sono coordinate dalla Commissione.

I documenti che, ai sensi della direttiva citata, fanno parte del pacchetto *Europass* sono l'*Europass Curriculum Vitae*⁴; l'*Europass* Passaporto delle Lingue⁵; il Supplemento al Diploma⁶; il Supplemento al Certificato⁷; l'*Europass*-mobilità⁸, utile in caso di esperienze di studio all'estero.

In base al **comma 2**, nel termine di due mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge e di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze, il Ministro degli Affari esteri emana uno specifico decreto allo scopo di definire funzioni e ruoli relativi all'attuazione del precedente comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di assicurare la copertura integrale dei maggiori oneri che deriveranno dalle intese con la società Italia Lavoro S.p.a. di cui al comma 1, si prevede inoltre che con il suddetto decreto venga determinato anche l'ammontare dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia.

³ Per l'Italia: <http://www.europass-italia.it/>.

⁴ Il documento utilizza un modello standardizzato che consente di descrivere, sulla base di un formato condiviso a livello europeo, le esperienze di studio e di lavoro e le competenze sviluppate da un individuo, al momento della presentazione di una candidatura per un lavoro o per la prosecuzione di un percorso formativo. L'*Europass Curriculum Vitae* viene compilato direttamente dall'interessato; non ha valore legale ma svolge una funzione essenzialmente informativa.

⁵ Il documento costituisce una autodichiarazione del proprio percorso di apprendimento delle lingue straniere lungo tutto l'arco della vita; esso descrive le competenze linguistiche acquisite sia in ambito formale (scuola e formazione) sia in altri contesti (sul lavoro, con gli amici, in famiglia, ecc.).

⁶ Il Supplemento al diploma è la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Il documento fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello e del contenuto degli studi effettuati da ciascuno studente (art. 11 del Decreto n. 270/2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

⁷ Il *Certificate Supplement* contiene informazioni sulle abilità e competenze acquisite in esito ad un percorso di formazione professionale, inoltre specifica il tipo di attività professionale cui è possibile accedere ed il livello attribuito al tipo di formazione nell'ambito della classificazione nazionale.

⁸ *Europass* Mobilità registra ogni periodo organizzato (detto esperienza *Europass* Mobilità) che una persona trascorre in un altro paese europeo per motivi di studio o di formazione.

Articolo 5

(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

L'**articolo 5** prevede una ulteriore possibile agevolazione per i soggetti che rientrano in Italia. In particolare viene stabilito che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possano riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2.

L'assegnazione degli alloggi deve essere effettuata per un periodo di almeno 2 anni.

Articolo 6

(Tutela dei diritti acquisiti)

1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia previdenziale.

In particolare, si prevede l'obbligo per il Governo di promuovere la stipulazione, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (su cui vedi *supra*), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.

Alla ratifica degli accordi si può procedere solo dopo aver individuato, con apposito provvedimento legislativo, le occorrenti risorse finanziarie.

Si ricorda che la totalizzazione consiste nella possibilità di cumulare i contributi versati presso due o più enti previdenziali per ottenere un'unica pensione.

Attualmente la disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi e previdenziali lavorati in Paesi al di fuori dell'Unione europea è rimessa agli specifici accordi bilaterali di sicurezza sociale in materia. La normativa in materia di totalizzazione nell'ambito dell'Unione europea (valevole anche per la Svizzera) è contenuta nel Regolamento (CEE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha contestualmente abrogato (articolo 90) il Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Con il Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, sono state stabilite le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Il Regolamento ha contestualmente abrogato il Regolamento (CEE) 21 marzo 1972, n. 574/72, che stabiliva le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Nell'ordinamento interno l'istituto della totalizzazione è disciplinato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

Articolo 7 *(Cause di decadenza dai benefici)*

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Ai sensi dell'**articolo 7** il lavoratore decade dal diritto a fruire degli incentivi fiscali previsti qualora, entro 5 anni dalla prima fruizione del beneficio, trasferisca la residenza o il domicilio fuori dall'Italia.

La decadenza dal beneficio opera anche rispetto ai periodi già maturati e, pertanto, comporta il recupero dell'agevolazione con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di una precisazione diretta a chiarire l'applicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal beneficio per trasferimento dei soggetti entro 5 anni dalla prima fruizione. Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede⁹.

⁹ Si ricorda che l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, dedicato alla tutela dell'affidamento e della buona fede ed agli errori del contribuente, prevede altresì che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Articolo 8
(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** reca una disposizione finanziaria diretta a precisare che dalla concessione degli incentivi fiscali per i lavoratori, disposti al Capo II del provvedimento in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ultimi dossier del Servizio Studi

219	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2224 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"
221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) Edizione provvisoria
221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".